



Incontro organizzato da coordinamento UISP ciclismo Faenza-Imola-Lugo

ASPETTI CONTABILI E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE

venerdì 27 gennaio 2012

Relatrice: Dott.ssa Francesca Colecchia
Arsea srl

1

ASSOCIAZIONI E CONTABILITÀ: COSA SIAMO TENUTI A FARE

2

1) Redigere il bilancio o rendiconto

.. secondo le modalità indicate dallo statuto ...

Rendiconto finanziario per cassa: sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell'esercizio sociale di riferimento. Indicare:

- 1) entrate ed uscite accorpate in macrovoci che rendano leggibile il documento e che distinguano la parte istituzionale da quella commerciale;
- 2) liquidità disponibile (cassa + banca) ad inizio esercizio e alla fine dell'esercizio.

Bilancio redatto secondo il principio di competenza: i costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Si compone di:

- 1) conto economico;
- 2) stato patrimoniale;
- 3) nota integrativa.

Anche in questo caso è obbligatorio distinguere l'attività istituzionale da quella commerciale

Agenzia per il III settore: Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli ENP

"I soggetti con proventi e ricavi annui inferiori a 250.000 Euro potranno redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa cui dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio (Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale)".

Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl) www.arseasrl.it

3

COSTI ISTITUZIONALI	RICAVI ISTITUZIONALI
TESSERAMENTO (AFFILIAZIONI E TESSERE)	QUOTE SOCIALI
COSTI SEDE	CONTRIBUTI PUBBLICI
AFFITTO SEDE	CONTRIBUTI PRIVATI
SPESE MANUTENZIONE SEDE	DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI
COSTI GENERALI	CONTRIBUTI DA SOCI E/O PRIVATI
SPESE TELEFONICHE	ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA
SPESE POSTALI	QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ SPORT.
ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI
SPESE PULIZIA	PROVENTI FINANZIARI (INTERESSI ATTIVI)
ACQUISTO CANCELLERIA	
PROFESSIONISTI	
ATTIVITÀ SPORTIVE	
SPESE UTILIZZO IMPIANTI	
COMPENSI ALLENATORI/ISTRUTTORI	
RIMBORSI SPESE VIAGGIO	
ONERI FINANZIARI (SPESE BANCARIE)	

Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl) www.arseasrl.it

4

COSTI COMMERCIALI	RICAVI COMMERCIALI
ONERI TRIBUTARI	RICAVI PUBBLICITARI
I.V.A. L. 398/91	RICAVI DA PUBBLICITÀ
IMPOSTA INTRATTENIMENTO	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONE
IMPOSTE DIRETTE (IRES E IRAP)	MANIFESTAZIONI COMMERCIALI
MANIFESTAZIONI E ATT. COMMERCIALI	PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI
COMPENSI COLLABORATORI	RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI (*)
SPESE DI GESTIONE DIVERSE	PRESTAZIONE DI SERVIZI A TERZI
COSTI DI PUBBLICITÀ	PROVENTI DA COLLABORAZIONI CON TERZI
	PROVENTI DA CONVENZIONI CON ENTI
	I.V.A. L. 398/91
TOTALE COSTI	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO	(PERDITA D'ESERCIZIO)
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO
SALDI INIZIALI (AL .../.../...)	SALDI FINALI (AL .../.../...)
CASSA	CASSA
BANCA	BANCA

Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl) www.arseasrl.it 5

Stato patrimoniale

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	PASSIVITÀ FINANZIARIE
Cassa	Finanziamenti banche
Banca	Finanziamenti dai soci
C/c Postale	
CREDITI	DEBITI
Clienti	Fornitori
Soci	Enti, diversi
IMMOBILIZZAZIONI	FONDI AMMORTAMENTO
Fabbricati	Fabbricati
Mobili Arredi	Mobili Arredi
Attrezzature	Attrezzature
	FONDI ACCANTONAMENTO
	Svalutazione crediti
	TFR
	FONDO COMUNE
TOTALE ATTIVITÀ	TOTALE PASSIVITÀ
PERDITA DI ESERCIZIO	UTILE DI ESERCIZIO
A PAREGGIO	A PAREGGIO

Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl) www.arseasrl.it 6

2) Approvare il rendiconto/bilancio

Il rendiconto/bilancio **deve essere approvato dall'assemblea dei soci** entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (180 giorni per motivate esigenze da specificare in verbale) salvo termine inferiore indicato in statuto. In mancanza di verbale assembleare, il bilancio/rendiconto è come se non esistesse.

Cosa deve risultare agli atti:

1) verbale del Consiglio Direttivo che abbia:

- a) approvato il rendiconto/bilancio da presentare in Assemblea;
- b) convocato l'Assemblea dei soci.

1) Lettera di convocazione dell'assemblea (in prima e seconda adunanza). La convocazione deve avvenire secondo le procedure indicate in statuto ed in ogni caso devono essere procedure idonee a garantire che il socio possa materialmente venire a conoscenza dell'avvenuta convocazione.

N.B. Nel caso di convocazione con sola affissione dell'avviso, si consiglia che il lasso di tempo di esposizione dell'avviso sia effettivamente congruo e si consiglia di far firmare l'avviso ai soci - per presa visione - quando accedono alla struttura;

3) Verbale dell'assemblea in prima ed in seconda convocazione.

L'attendibilità del rendiconto/bilancio: la gestione contabile

Associazione con attività esclusivamente istituzionale (dotata di solo CODICE FISCALE)

E' necessario dimostrare che:

1) quanto percepito non è soggetto a tassazione per

- natura (es: erogazione liberale/contributo di una Fondazione bancaria);
- perché erogato da un proprio socio per partecipare ad attività inerenti le finalità istituzionali (es: corrispettivo per il corso di nuoto)

2) le spese sostenute siano inerenti le attività associative

Conservare (per 10 anni) le ricevute emesse in cui sia indicato in modo leggibile:

- causale (es: erogazione liberale/ quota corso di nuoto di gennaio)
- nome e cognome di chi ha versato l'importo (se trattasi di corrispettivo per attività dovrà essere **persona risultante nel libro soci o tesserato con l'Ente cui l'associazione è affiliata**)
- importo

Conservare (per 10 anni) le fatture + le ricevute relative alle spese (fotocopiare le ricevute in carta chimica). Qualora non sia chiara l'inerenza della spesa, accompagnarla dalla Delibera del Consiglio Direttivo (es: acquisto abbigliamento sportivo NON per rivederlo ma per regalarlo agli atleti della squadra agonistica)

Si consiglia – caldamente - tenuta PRIMA NOTA

L'attendibilità del rendiconto/bilancio: la gestione contabile

Associazione con attività commerciale, con riferimento a detta attività (con CODICE FISCALE e PARTITA IVA)

Agli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali, e che pertanto sono titolari di Partita IVA, si applicano, relativamente "alle attività commerciali eventualmente esercitate" dagli stessi, le disposizioni recate dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del medesimo decreto concernenti gli adempimenti contabili previsti per "le imprese commerciali, le società e gli enti equiparati" (art. 20 DPR 600/1973)

Come?

Asd in regime 398:

- 1) conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
- 2) annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento sul Registro IVA minori;
- 4) conservare per 10 anni la documentazione relativa gli incassi e le spese sostenute.

Asd in altro regime:

1. libro giornale;
2. registri ai fini IVA;
3. scritture ausiliarie di magazzino;
4. libro dei beni ammortizzabili.

N.B.: i documenti che deve conservare l'associazione

- 1) **Atto costitutivo e statuto registrati** (per poter accedere alle agevolazioni fiscali);
- 2) Documento di rilascio del **codice fiscale** (e partita iva);
- 3) **Modello EAS** inviato;
- 4) Per le associazioni
 - a) sportive dilettantistiche:
 - Documento di affiliazione alla Federazione/Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - Documento di iscrizione – annuale - nel Registro CONI;
 - b) di promozione sociale:
 - Documento attestante l'avvenuta iscrizione nel relativo registro;
- 5) **Libro soci** comunque tenuto, purché tale da far evincere i dati identificativi dei soci (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio) e la data di ammissione ed eventuale esclusione;
- 6) **Libro verbali del Consiglio Direttivo** (quanto meno verbale del Consiglio Direttivo relativo all'approvazione del bilancio annuale da presentare ai soci unitamente alla convocazione dell'assemblea);
- 7) **Libro verbali dell'Assemblea dei soci** (quanto meno verbale di approvazione del bilancio annuale e verbali di nomina delle cariche elettive dell'associazione);
- 8) **Documentazione contabile e fiscale** (almeno degli ultimi 6 anni, comprensivi di quello in corso)

Come devono essere tenuti i libri?

La legge non impone la vidimazione dei libri (libro soci, libro verbali assemblee, libro verbali consiglio Direttivo) né descrive i suoi contenuti minimi ma per evitare contestazioni si consiglia di ...

LIBRO SOCI

Indicare

- i dati identificativi del socio (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, eventualmente codice fiscale),

- la data di ammissione

- la data di eventuale esclusione

Questi elementi possono essere contenuti nella domanda di ammissione che dovrà essere accompagnata dal verbale del Consiglio/Assemblea (controllare in statuto l'organo competente) di accettazione della domanda di adesione ovvero domanda di adesione sottoscritta, per accettazione, dal Consigliere all'uopo delegato

LIBRO VERBALI

Indicare

- se trattasi di adunanza in prima o seconda convocazione

- numero dei soci/consiglieri presenti

- ordine del giorno

- delibere assunte in sintesi, con indicazione degli eventuali soci/consiglieri dissenzienti e dei motivi del relativo dissenso

- sottoscrizione dei soci/consiglieri presenti

LA RESPONSABILITA' DA ILLECITI TRIBUTARI: CHI PAGA LE SANZIONI?

Accertamenti e contestazioni del fisco

1) **“Questa NON è una associazione”** = tutti gli introiti sono commerciali = si deve liquidare l'iva + imposte dirette + pagare le sanzioni (omessi adempimenti contabili/fiscali) e gli interessi su tutto

2) **“Questa associazione non ha applicato le imposte su alcuni introiti percepiti in realtà da soggetti NON soci”** = calcolo delle imposte + sanzioni + interessi

3) **“Questa associazione NON ha i requisiti formali** (es: mancano in statuto alcune clausole richieste ex art.148, 8° comma, TUIR) **per poter essere un ente non commerciale di tipo associativo”** = i corrispettivi specifici versati anche dai soci sono commerciali = calcolo delle imposte + sanzioni + interessi con riferimento a dette attività

4) **“Questa associazione NON ha i requisiti sostanziali** (es: i soci non vengono convocati in assemblea, non viene approvato il bilancio dall'assemblea) **per poter essere un ente non commerciale di tipo associativo”** = i corrispettivi specifici versati dai NON veri soci sono commerciali = calcolo delle imposte + sanzioni + interessi con riferimento a dette attività

Chi paga le imposte?

Il contribuente (= l'associazione) se ha la disponibilità (liquidità + beni mobili/immobili)
Si applica però l'art.38 codice civile ai sensi del quale **“delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”**.

Se divento presidente di una associazione divento responsabile anche delle obbligazioni assunte dal precedente presidente?

No. “La responsabilità personale e solidale di cui all'art.38 codice civile non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell'associazione non riconosciuta, ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in nome e per conto di essa in relazione ad uno specifico atto o negozio” (Cassazione sent. n°4266/1992) = il nuovo presidente non sarà gravato da responsabilità in ordine ad obbligazioni assunte dal precedente presidente ed il terzo potrà trovare, in ogni caso, tutela in chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, anche qualora questi non sia più socio dell'associazione.

Es: Cass. 4747/1976: “Ne consegue che il presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore, anche dopo la cessazione della carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente (nella specie, con riguardo all'obbligo di restituire all'Inps somme indebitamente versate, a titolo di assegni famigliari, nei confronti di un dipendente dell'associazione nel periodo indicato)”.

Il presidente può essere irresponsabile?

C'è chi dice sì

La responsabilità ex art.38 non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, (cass. civ. sentt. nn. 5089 del 1998, n. 8919 del 2004), non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente" (cfr., ex multis, Cass. civ. sentt. nn. 2471 del 2000, 26290 del 2007 e, recentemente, n. 257- 48 del 2008).

Corte di Cassazione sentenza 19486/2009

C'e' chi dice no

In senso contrario si è espresso chi ha fatto leva sulla Relazione che accompagnò l'emanazione del codice civile, in cui si afferma che **la responsabilità per le obbligazioni assunte dall'associazione dovrebbe estendersi a coloro che, pur non avendo partecipato all'operazione, la abbiano tuttavia deliberata** ed, in secondo luogo, dal raffronto col disposto dell'ormai abrogato art. 33 c.c., che in caso di associazioni riconosciute, ma non ancora registrate, poneva senz'altro detta responsabilità personalmente e solidalmente a carico degli amministratori. Tale interpretazione non è stata però accolta dalla Cassazione (sentenza del 23.06.2009, n. 14612)

Chi paga le sanzioni?

Le sanzioni vengono pagate dall'autore materiale della violazione (per le dichiarazioni fiscali il presidente in quanto le firma, salva prova contraria) in solido con l'associazione (= contribuente), salva azione di regresso

art.11 Decreto Legislativo 18/12/1997, n°472

L'associazione si può accollare tutto il costo?

Si se commessa senza dolo o colpa grave (art.11, comma 6 °DLgs 472/1997) MA senza liberazione del contribuente originario (Art.8 Legge 212/2000)"

=

È possibile (non è un obbligo) che l'associazione intervenga e si accolli il debito della persona fisica che lo ha commesso in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) la violazione sia stata commessa **senza dolo o colpa grave**.
- 2) la violazione sia stata commessa nell'interesse del contribuente (associazione),
- 3) gli effetti della violazione si siano riversati positivamente sul patrimonio dell'associazione e
- 4) la violazione abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

È possibile che l'associazione decida in via preventiva di accollarsi la sanzione?

C'è chi dice NO
è ammissibile esclusivamente a seguito della contestazione della sanzione.

C'è chi dice SI, sempre
C'è chi ritiene ammissibile l'assunzione dei debiti di imposta futuri ed indeterminabili ex ante, a condizione che non si tratti di sanzioni per condotte dolose o gravemente colpose. In tal senso si è orientata anche l'Amministrazione Finanziaria.

C'è chi dice dipende ...
Si quando l'importo delle sanzioni sia determinabile.
Es: l'associazione approva un bilancio preventivo tale da poter determinare le imposte e quindi il costo massimo assumibile in relazione all'eventuale compimento di illeciti (omessi versamenti, dichiarazioni infedeli). In questo caso potrebbe deliberare l'assunzione di tale onere.

ASSOCIAZIONI: LA RESPONSABILITA' CIVILE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'

Quali tipi di responsabilità?

CIVILE

Di natura:

- **contrattuale**

Es: ho acquistato un bene/servizio e non l'ho pagato

- **extracontrattuale**

Es: ho organizzato una manifestazione ciclistica su un percorso altamente pericoloso senza apportare misure di sicurezza ed un ciclista è caduto in un burrone

AMMINISTRATIVA

Es:

- violazioni del codice della strada nell'organizzazione della manifestazione ciclistica

- responsabilità amministrativa conseguente al compimento di alcuni reati quali

a) lesioni fisiche conseguenti alla violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) acquisizione di contributi pubblici mediante

documentazione falsa o

l'omissione di informazioni dovute

PENALE

È sempre personale

Es:

- Omissione di soccorso

Quali tipi di tutele nella responsabilità contrattuale?

Associazioni dotate di personalità giuridica

Delle obbligazioni risponde esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio. L'associazione può esercitare azione di responsabilità contro gli amministratori (art.22 cod.civ.)



Come faccio ad ottenere la personalità giuridica?

Istanza alla Regione + possesso dei seguenti requisiti:

- 1) capitale minimo (liquidi) € 25.000, di cui ½ da vincolare a tutela dei terzi;
- 2) atto costitutivo e statuto del notaio

Associazioni prive di personalità giuridica

"per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (art.38 cod. civ.)



Come faccio a tutelarmi?

Agisco solo in base ad una delibera (del Consiglio Direttivo/Assemblea) che faccio sottoscrivere dai presenti. In questo modo posso chiedere loro il rimborso di quota parte di quanto versato al creditore

Responsabilità extracontrattuali: la clausola generale

Ho organizzato una competizione ciclistica su pista ed alcuni atleti sono caduti provocandosi gravi lesioni

“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” art.2043 cod.civ.

Per ottenere il risarcimento l'atleta deve dimostrare che ...

- 1) il fatto è stato prodotto da un comportamento commissivo (*attivo*) od omissivo (*un non fare*) quando il soggetto aveva l'obbligo giuridico di evitarlo;
- 2) il danno prodotto è **ingiusto** (= *si è leso un interesse altrui meritevole di protezione secondo l'ordinamento giuridico*) e quindi non deve essere stato prodotto nell'esercizio di un diritto, né deve essere stato posto in essere per legittima difesa o per stato di necessità;
- 3) deve sussistere - tra il fatto ed il danno - un **rapporto di causa effetto** per cui si possa dire che il primo ha cagionato il secondo che si pone come conseguenza immediata e diretta del fatto;
- 4) il comportamento deve essere posto in essere con:
 - a) **dolo** (= volontà consapevolmente rivolta a perseguire uno scopo ingiusto o dannoso), e/o
 - b) **colpa** (= comportamento antiggiuridico che produce un evento dannoso non voluto, anche se previsto, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline oppure consistente in una condotta negligente, imprudente ed imperita.

Responsabilità extracontrattuali: la responsabilità di padroni e committenti

ho organizzato un corso di ciclismo ed affidato i ragazzini ad un istruttore incompetente che con il suo comportamento ha provocato incidenti con lesioni gravi ...

“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” Art.2049 cod.civ.

Quando sono responsabile?

- a) quando c'è un rapporto di occasionalità tra le incombenze assegnate ai collaboratori ed il loro illecito;
- b) quando c'è un rapporto di preposizione tra l'associazione ed il collaboratore.

Sono responsabile del comportamento doloso del collaboratore?

Secondo parte della dottrina **NO** ma esiste un orientamento giurisprudenziale (attualmente prevalente) che propende per il **SI**.

Sono responsabile anche del per i miei volontari?

In alcune sentenze viene affermata tale responsabilità quando l'adempimento dell'incarico abbia reso possibile o comunque abbia costituito occasione per la produzione del danno e purché ci sia una forma di controllo da parte di chi viene assimilato al datore senza che rilevi la natura o la qualifica del rapporto effettivamente intercorrente tra il sodalizio ed il collaboratore.

Come mi libero da responsabilità?

Là responsabilità prevista dall'art.2049 del cod.civ. ha carattere di responsabilità **oggettiva**. Il sodalizio - risarcito il danno – può esercitare azione di regresso nei confronti del collaboratore.

Responsabilità extracontrattuali: la responsabilità da attività pericolosa

ho organizzato una manifestazione ciclistica su una strada privata di montagna altamente pericolosa senza apportare misure di sicurezza ed un ciclista è caduto in un burrone

...

“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno” Art.2050 cod.civ.

Quando sono responsabile?

Quando una attività viene considerata pericolosa chi subisce un danno conseguente al suo svolgimento per ottenere il risarcimento deve provare:

- 1) di aver svolto una attività considerata (o da considerare) pericolosa;
- 2) il danno da lui subito (attraverso i referti medici) ed
- 3) il rapporto di causalità tra attività e danno subito.



Responsabilità extracontrattuali: la responsabilità da attività pericolosa

Posso liberarmi da responsabilità dimostrando che il ciclista conosceva il percorso e quindi la sua pericolosità?

NO. La Corte di Cassazione ritiene che se nell'attività agonistica c'è accettazione del rischio da parte dei gareggianti, per cui i danni da essi sofferti nell'occasione rientrano nell'alea normale e ricadono sugli stessi, è anche vero però che gli organizzatori - al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità - devono aver predisposto "l'impianto sportivo" in maniera da contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva, apprestando pertanto le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.

Come mi libero da responsabilità?

Devo provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno non essendo sufficiente dimostrare di non aver violato alcuna norma di legge o di comune prudenza. La prova liberatoria *"non riguarda le modalità del fatto che ha cagionato il danno ma le modalità di organizzazione dell'attività pericolosa che devono apparire idonee a prevenire l'eventualità di eventi dannosi"*.

Responsabilità extracontrattuali: la responsabilità per cose in custodia

non ho potato gli alberi del giardino della sede ed un tronco è caduto in testa ad un mio socio ...
"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"
Art.2051 cod.civ.

Quando sono responsabile?

- 1) il danno si è verificato nell'ambito del dinamismo connesso alla cosa o nello sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa +
- 2) Sussiste un potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodirla, in modo da impedire che produca danni a terzi
= responsabilità oggettiva del custode del bene.

Come mi libero da responsabilità?

Quando il soggetto leso dimostra il danno e la relazione tra il danno e la cosa in custodia sorge, in capo al custode, una responsabilità oggettiva. In particolare il custode potrà liberarsi da responsabilità (quindi potrà non pagare) quando dimostrerà il caso fortuito, ossia "un fatto imprevisto ed imprevedibile, fuori dalle facoltà di conoscenza e controllo dell'uomo comprensivo anche della forza maggiore". Se, per esempio nel caso sopra descritto, il ramo fosse caduto in seguito ad una improvvisa bufera ci si sarebbe trovati di fronte ad un caso fortuito, idonea prova liberatoria per il sodalizio.

Adempimenti e sanzioni amministrative: organizzazione di competizioni su strada e codice stradale

Requisiti

- 1) **autorizzazione del Comune (Regione se il percorso interessa più Comuni)** da richiedere almeno 15 gg prima della manifestazione per quelle del sindaco/30 gg per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate .
- 2) stipula **assicurazione** per la responsabilità civile e la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
- 3) quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, **scorta dei servizi di polizia stradale** (es: Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza) ovvero, in loro vece o in loro ausilio, **scorta tecnica** (persone munite di apposita abilitazione);
- 4) provvedimento di **sospensione temporanea** della circolazione oppure di **chiusura della strada**;

Sanzioni:

- attività priva di autorizzazione = sanzione amministrativa da euro 159 a euro 6399.
- attività in violazione degli obblighi/divieti/limitazioni previste dalla legge = sanzione amministrativa da euro 80 a euro 318

Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art.9. Competizioni sportive su strada.

La responsabilità “penale” degli enti

Quando i dirigenti di una associazione commettono reati di corruzione, concussione e frode nell'interesse dell'associazione, l'associazione **può** incorrere in responsabilità amministrativa con sanzioni che vanno dall'interdizione all'esercizio dell'attività alla perdita di contratti con la pubblica amministrazione e delle agevolazioni.

DLgs 231/2001

Quando l'ente è responsabile

per i reati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio** (non è responsabile quando agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi) da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Cosa devo dimostrare per liberarmi da questa responsabilità?

1. di aver adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire quel tipo di reati;
2. di aver attribuito il potere di controllo sulla sua applicazione ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza;
3. che le persone che hanno commesso il reato lo abbiano fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.